

CONTRATTO
GENERALE
DI
SERVIZIO
TRA COMUNE DI FIRENZE
E
ASSOCIAZIONE MUS.E

 hds

INDICE

Premesse

TITOLO I – Parte generale

Articolo 1 - Richiamo delle premesse e oggetto del contratto

Articolo 2 - Durata del contratto

Articolo 3 - Beni in uso

TITOLO II – Servizi erogati

Articolo 4 - Servizi

Articolo 5 - Disciplinari attuativi

Articolo 6 - Servizi a richiesta

Articolo 7 - Altre attività

Articolo 8 - Qualità dei servizi

TITOLO III – Obblighi delle parti

Articolo 9 - Obblighi del Comune

Articolo 10 - Obblighi della Associazione

Articolo 11 - Divieto di cessione e sub-affidamento

Articolo 12 - Controlli e monitoraggio

Articolo 13 - Procedura di contestazione

Articolo 14 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto

Articolo 15 - Autonomia di mezzi e sicurezza

TITOLO IV – Profili economici del contratto

Articolo 16 - Corrispettivo

TITOLO V – Responsabilità della Associazione

Articolo 17 - Garanzie ed assicurazioni

TITOLO VI – Norme finali

Articolo 18 - Spese contrattuali

Articolo 19 - Foro competente



COMUNE DI FIRENZE
MUS.E
CONTRATTO GENERALE DI SERVIZIO

L'anno 2013, il giorno 31 (trentuno) del mese di luglio, nei locali della Direzione Cultura Turismo e Sport del Comune di Firenze in via Ghibellina 30 sono comparsi:

□ Il COMUNE DI FIRENZE, con sede in Firenze, Piazza della Signoria 1, avente codice fiscale n. 01307110484 in persona del Direttore della Direzione Cultura Turismo e Sport dott. Lucia De Siervo nata a Firenze il 18/04/1970 domiciliato per la carica presso la sede comunale di cui sopra, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Firenze, al presente atto legittimato e nell'esercizio dei poteri riconosciutigli dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'art. 58 dello Statuto e dall'art. 22 del regolamento generale per l'attività contrattuale, di seguito denominato "Comune";

da una parte,

□ Associazione MUS.E., con sede in Firenze, via Nicolodi 2 presso l'assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze, avente codice fiscale 94083520489 legalmente rappresentata dal dott. Matteo Spanò, nato a Firenze il 14/12/1974, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente dell'Associazione MUS.E, di seguito "MUS.E" o "Associazione".

dall'altra parte,

PREMESSO CHE:

- l'Associazione "Museo dei Ragazzi di Firenze" nasce nel febbraio 2001 per realizzare e gestire il progetto omonimo ideato, già a partire dalla fine degli anni '90, nell'ambito degli interventi per il Grande Giubileo del 2000;
- il progetto in questione e le azioni svolte fino ad oggi dall'Associazione si sono poste e hanno conseguito la finalità principale della "missione istituzionale" che i suoi promotori e soci (fra cui in primis il Comune di Firenze) le hanno assegnato, cioè in sostanza quella di valorizzare la conoscenza e la fruizione dei luoghi e dei beni della cultura del territorio, con particolare riguardo a quelli dei musei civici, attraverso varie attività, in primo luogo di tipo didattico-educativo oltre che informativo, divulgativo e di assistenza, rivolte ad un pubblico prevalentemente di ragazzi e giovani, ma anche di adulti, di famiglie e di "utenti" della cultura in genere;
- tali attività sono accompagnate da altre che vedono l'Associazione impegnata in momenti di studio, ricerca e approfondimento degli e sugli "oggetti" e temi trattati anche in collaborazione con scuole, università e altri istituzioni culturali, nonché nella organizzazione, coordinamento e realizzazione di iniziative che mirano a proporre e promuovere, anche nell'ambito di manifestazioni ed eventi di richiamo e intrattenimento più ampi, occasioni, linguaggi e metodi adeguati di approccio e conoscenza del patrimonio storico-artistico e culturale di riferimento;
- già da tempo gli organi dell'Associazione e i suoi soci avvertivano l'esigenza di meglio definire e sistematizzare il complesso delle attività che l'Associazione stessa offre e può offrire nel territorio fiorentino e altrove, anche, a questo punto, riconoscendo e partendo dal significativo lavoro svolto dall'ente, dallo sviluppo della qualità dello stesso e dalla crescita della sua organizzazione di uomini, mezzi e know how nella produzione di progetti e servizi per la cultura e l'arte;
- con deliberazione n. 11 del 4 marzo 2013 il Consiglio Comunale di Firenze, rispondendo all'esigenza di meglio definire e sistematizzare il complesso delle attività che l'Associazione stessa offre e può offrire per il Comune di Firenze, ha approvato le modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Associazione e conseguentemente la nuova denominazione dell'Associazione in "MUS.E" seguendo l'evoluzione della legislazione

nazionale e regionale (LRT 21/2010) in materia di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura e di gestione delle attività finalizzate e connesse a tale valorizzazione;

- le modifiche di cui al precedente capoverso sono state deliberate dall'Assemblea dei soci;
- con la legge della Regione Toscana 25 febbraio 2010, n. 21 (che ha come riferimento principale il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42) viene a concretarsi la possibilità per i Comuni e altre Amministrazioni pubbliche locali di organizzare i propri istituti e luoghi della cultura (musei, biblioteche, archivi ed altro, come definiti all'art. 10 della LRT 21/2010 e dall'art. 101, commi 1 e 2 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42), anche attraverso gestioni dirette delle attività e servizi culturali relativi mediante affidamento ad Associazioni, Fondazioni od altri organismi partecipati (art. 14, comma 3, della LRT 21/2010) quali bracci operativi delle amministrazioni suddetti;
- in tale contesto l'Associazione MUS.E, a totale partecipazione pubblica, a cui sono associati il Comune di Firenze e il Comune di Vinci, può individuarsi quale braccio operativo del Comune di Firenze per la gestione diretta delle attività e servizi inerenti gli istituti e i luoghi della cultura di cui alla LRT 21/2010, titolo II, capo I (artt. 10-14) con particolare riferimento ai musei civici;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 147/2013 venivano individuati le attività e i servizi inerenti gli istituti e i luoghi della cultura con particolare riferimento ai Musei Civici come di seguito descritti nello specifico;
- con la suddetta Deliberazione di Giunta, come già previsto nella citata deliberazione CC n. 14/2013, si dava indirizzo alla Direzione Cultura Turismo e Sport di procedere alla redazione di un contratto quadro che regoli i rapporti con l'associazione MUSE e disciplini l'affidamento in gestione diretta delle attività e servizi, anche accessori, inerenti gli istituti e i luoghi della cultura di cui alla LRT 21/10 (artt. 10 -14) nel quale vengano indicati: la durata del rapporto contrattuale; i servizi e le attività da gestire; la previsione che i servizi da erogare, nei loro precisi contenuti, caratteristiche, modalità esecutive e corrispettivi, vengano stabiliti in disciplinari attuativi da concludersi nel rispetto del contratto quadro tra l'associazione e le direzioni e servizi comunali interessati; gli obblighi delle parti; le modalità di controllo e monitoraggio; i profili economici del contratto; le responsabilità dell'associazione;

PRECISATO che il presente Contratto Generale di Servizio contiene la disciplina generale dei rapporti tra Associazione e Comune, mentre le tipologie, le modalità di svolgimento e la remunerazione dei singoli servizi affidati sono da regolamentarsi con appositi Disciplinari attuativi, da parte delle Direzioni Comunali interessate;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

TITOLO I – Parte generale

Articolo 1

(Richiamo delle premesse ed oggetto del contratto)

1. Le premesse del presente atto ne costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante.

Il presente Contratto generale contiene, la disciplina generale dei rapporti tra Comune e MUS.E in relazione ai servizi di cui al successivo art. 4 da erogarsi secondo quanto stabilito dai Disciplinari attuativi di cui all'art. 5 che segue.

Articolo 2

S. had

(Durata del contratto generale)

1. Il presente Contratto generale decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità di dieci anni. Alla scadenza potrà essere proceduto al suo rinnovo espresso.
2. Nelle more del rinnovo rimangono in vigore le disposizioni di cui al presente atto e la Associazione garantirà comunque la continuazione del servizio dopo la scadenza per un periodo comunque non superiore a sei mesi.
3. Tutto quanto sopra fatto salvo il rispetto della legislazione vigente e delle norme che possano intervenire in materia di servizi pubblici.
4. Nel periodo di validità il presente Contratto generale potrà essere modificato per variazioni dei servizi affidati o, previo accordo tra le parti, per nuove attività richieste dal Comune.
5. Il Comune si riserva, nel caso in cui venga meno la propria competenza su uno o più servizi in gestione a MUS.E, la facoltà di disdettare, almeno sei mesi prima dell'evento, a mezzo raccomandata A/R, l'affidamento.

Articolo 3*(Beni in uso)*

1. All'Associazione potranno essere concessi, strumentalmente alla gestione dei servizi, gli spazi di proprietà dell'Amministrazione, il cui utilizzo sarà oggetto appositi contratti/concessioni con le Direzioni Competenti.

TITOLO II – Servizi erogati**Articolo 4***(Servizi)*

Con il presente Contratto Generale di Servizio alla Associazione vengono affidati i seguenti servizi:

- * progettazione, programmazione, coordinamento, organizzazione e gestione di attività e servizi rivolti alla cura, al decoro, alla valorizzazione ed allo sviluppo di beni, istituzioni e luoghi della cultura, quali musei ecc.
- * servizi di informazione, mediazione culturale, assistenza alla visita, prenotazione, visite guidate, biglietteria, altre attività per la gestione, il controllo e il monitoraggio dei flussi di visitatori e fruitori in genere;
- * servizi di didattica e di formazione,
- * iniziative editoriali in particolare con finalità didattico-divulgative, di comunicazione e fund raising
- * altre attività e servizi, anche accessori, coerenti con il settore di intervento, identificati nell'ambito degli eventuali affidamenti delle gestioni ai sensi della Legge regionale citata

L'Associazione può inoltre promuovere o svolgere attività, anche di tipo commerciale, idonee, strumentali o accessorie allo svolgimento delle sue attività o servizi anche nell'ambito degli affidamenti delle gestioni di cui all'Articolo 14 comma 3 della L.R.T. 21/2010 per le finalità di cui all'Articolo 12 della legge in questione.

Articolo 5*(Disciplinari attuativi)*

1. I servizi da erogare, nei loro precisi contenuti, caratteristiche e modalità esecutive, tariffe e/o corrispettivi e modalità di pagamento, nonché le relative specifiche coperture assicurative, sono stabiliti nei Disciplinari attuativi da concludersi, nel rispetto del presente Contratto Generale di Servizio tra MUS.E e le Direzioni Comunali competenti.
2. I Disciplinari suddetti hanno di norma durata annuale, salvo diversa previsione stabilita nei medesimi, e comunque non oltre il termine di scadenza del presente Contratto Generale. Qualora dovessero intervenire comprovate e motivate esigenze, la competente Direzione Comunale potrà, d'intesa con la Associazione, apportare variazioni temporanee ai servizi ed alle loro modalità esecutive, mantenendo comunque l'equilibrio complessivo del costo dei medesimi.

4. Nel caso in cui vi sia la necessità di variare i servizi previsti nei Disciplinari con incremento di costi, le Direzioni interessate potranno richiedere alla Associazione i maggiori servizi solo previa assunzione del relativo impegno di spesa.
5. Ogni altra variazione ai Disciplinari di cui trattasi dovrà essere approvata con le stesse modalità di cui al precedente comma 1.

Articolo 6

(Servizi a richiesta)

1. La Associazione può svolgere, su richiesta delle singole Direzioni e/o Uffici dell'Amministrazione comunale, ulteriori servizi anche accessori, rispetto a quelli di cui all'articolo 4 comunque rientranti nelle attività sociali statutariamente previste e secondo quanto previsto dalla LRT 21/10. La spesa relativa farà carico a specifici finanziamenti messi a disposizione dalla struttura richiedente.
2. I suddetti servizi sono disciplinati con apposito atto, da sottoscrivere tra le parti, nel quale sono individuati l'oggetto, le modalità ed i tempi di esecuzione, i relativi costi e pagamenti.
3. Per detti servizi gli uffici proponenti devono inviare la propria richiesta alla Associazione con un congruo anticipo rispetto al momento in cui dovrà avere inizio l'esecuzione delle relative prestazioni. La Associazione trasmette al richiedente il preventivo di spesa ed è tenuta all'effettuazione dei servizi soltanto dopo la sottoscrizione dell'atto di cui sopra.
4. Ai servizi a richiesta si applicano le norme generali di cui al presente Contratto generale.

Articolo 7

(Altre attività)

L'Associazione, su richiesta del Comune, potrà prestare altre attività e servizi, anche accessori, coerenti con il settore di intervento, identificati nell'ambito degli eventuali affidamenti delle gestioni ai sensi della Legge regionale citata.

Articolo 8

(Qualità dei servizi)

1. La Associazione attiva i necessari sistemi di monitoraggio per assicurare un'elevata qualità dei servizi erogati; definisce, in collaborazione con il Comune, gli standards per i singoli servizi e fornisce tutte le informazioni e gli atti necessari per la verifica dei risultati conseguiti.
2. La Associazione dovrà dotarsi di apposita Carta dei servizi entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto generale.

TITOLO III – Obblighi delle parti

Articolo 9

(Obblighi del Comune)

1. Il Comune adotta tutte le misure idonee a consentire l'efficace svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto generale e che possano contribuire ad una maggiore efficacia ed efficienza delle attività della Associazione nel rispetto delle normative vigenti.
2. Per quanto sopra, l'Amministrazione comunale assicura a MUS.E la collaborazione e l'assistenza dei propri uffici in particolare per la consulenza giuridica e contrattuale.

Articolo 10

(Obblighi della Associazione)

1. La Associazione si impegna ad eseguire tutti i servizi affidati secondo le modalità concordate ed è responsabile del buon funzionamento degli stessi. Il Comune è pertanto sollevato, per i medesimi, da qualsiasi responsabilità, anche verso terzi.
2. La Associazione, per i servizi e le altre attività affidate, opera esclusivamente sulla base di quanto stabilito dal presente Contratto Generale, dai Disciplinari attuativi e dagli eventuali accordi di cui agli articoli 6 e 7. Sulla base di tali rapporti, la Associazione adotterà, entro il 30 novembre, il

S. hals

programma (Piano Programmatico) per l'anno successivo, nel quale devono essere indicati, per i singoli servizi, gli obiettivi, le eventuali linee di sviluppo, gli investimenti e le previsioni economico-finanziarie. Il Piano Programmatico deve essere portato tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione comunale, che potrà formulare proprie osservazioni e indirizzi.

Articolo 11

(Divieto di cessione e sub-affidamento)

E' fatto espresso divieto di sub-affidare e/o cedere a terzi, in tutto o in parte, i servizi che, in virtù del presente Contratto generale, sono affidati alla Associazione. La Associazione potrà appaltare, secondo le normative vigenti, segmenti di attività necessarie per l'espletamento dei servizi affidatili.

Articolo 12

(Controlli e monitoraggio)

1. La Associazione provvede, tramite i propri uffici, a verificare l'andamento nel tempo dei servizi, nel rispetto di quanto stabilito contrattualmente e di quanto indicato nella Carta dei servizi.
2. Essa comunica, al termine di ogni quadrimestre, alla Direzione e/o Ufficio competente, le informazioni inerenti il servizio svolto, indicandone quantità, qualità e spesa.
3. Le Direzioni e/o Uffici comunali responsabili dei servizi affidati, verificano la regolare esecuzione degli stessi, avuto riguardo agli accordi sottoscritti, ai costi sostenuti ed agli standards di qualità raggiunti.
4. I risultati gestionali generali sono verificati dall'Amministrazione Comunale in relazione agli indirizzi dati, ai programmi previsti, e agli obiettivi raggiunti.

Articolo 13

(Procedura di contestazione)

1. Qualora emergessero difformità sulle prestazioni rese o sulle modalità esecutive dei servizi rispetto a quanto stabilito nel presente Contratto generale nei Disciplinari attuativi e nella Carta dei servizi, saranno applicate le seguenti procedure:
 - la Direzione e/o Ufficio comunale competente invia alla Associazione la relativa contestazione, per iscritto, entro 15 giorni dalla data nella quale è stata rilevata la difformità;
 - la Associazione, entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione, risponde con proprie giustificazioni e/o osservazioni;
 - nel caso in cui la risposta fornita dalla Associazione non sia condivisa dall'ufficio che ha fatto la contestazione, sarà coinvolto nel procedimento, entro 15 giorni dalla constatata mancata intesa, il Servizio Associazione Partecipate, il quale, in contraddittorio con le parti, verifica la possibilità di eventuali azioni di miglioramento;
 - laddove l'azione suddetta non abbia esito, e qualora ne ricorrano le condizioni, si procederà ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 14

(Clausola risolutiva espressa e risoluzione del Contratto Generale)

1. Costituiscono casi di risoluzione del Contratto generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.:
 1. l'inosservanza del divieto di cessione e sub-affidamento dei servizi a terzi;
 2. l'insolvenza manifesta o comunque la sottoposizione della Associazione a procedure concorsuali;
 3. lo scioglimento, per qualsiasi causa, della Associazione.
2. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà al Comune di avvalersene in occasioni diverse.
3. Ferme restando le suddette ipotesi di risoluzione espressa, in caso di inadempimento di una delle parti agli obblighi scaturenti dal presente Contratto e dai Disciplinari attuativi, l'altra parte intima per iscritto di adempiere entro un congruo termine, con l'avvertenza che, decorso inutilmente tale

termine, il Contratto generale s'intenderà senz'altro risolto.

5. Nel caso di risoluzione la Associazione, a richiesta del Comune, dovrà assicurare la continuità nella gestione dei servizi affidati, nel rispetto dei contratti in essere, fino a che non sia stato provveduto altrimenti al riguardo e comunque per un massimo di sei mesi.

Articolo 15

(Autonomia di mezzi e sicurezza)

1. La Associazione si impegna a disporre di personale e attrezzature anche in relazione a quanto indicato dai singoli Disciplinari attuativi, idonei a garantire il regolare ed efficiente esercizio dei servizi oggetto del presente Contratto Generale, eventualmente anche appaltando segmenti di attività.

2. Essa garantisce il pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche, e dispone di un sistema di gestione della sicurezza, della protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori.

TITOLO IV – Profili economici del Contratto

Articolo 16

(Corrispettivo)

1. Il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi da parte della Associazione è determinato nei Disciplinari attuativi e, per i servizi a richiesta e altre attività, negli accordi stipulati ai sensi degli articoli 6 e 7.

TITOLO V – Responsabilità della Associazione

Articolo 17

(Garanzie ed assicurazioni)

1. La Associazione è l'unica responsabile della gestione dei servizi e di quanto ad essa attinente e connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.

2. In particolare, essa si impegna a tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza dell'esecuzione dei contratti con l'Amministrazione Comunale e dello svolgimento dei servizi, assumendosi ogni responsabilità civile e amministrativa.

La Associazione si obbliga ad approntare e mantenere, per tutta la durata di efficacia del Contratto generale, tutte le adeguate coperture assicurative di carattere generale e quelle speciali stabilite nei singoli Disciplinari attuativi.

3. Nel caso di servizi per i quali si configuri la fattispecie del deposito ai sensi dell'art. 1766 C.C., assume la qualità di custode il legale rappresentante o soggetti dal medesimo delegati.

4. Il legale rappresentante è responsabile altresì, ai sensi del D.Leg.vo 196/2003, del trattamento dei dati personali in possesso della Associazione, di cui la stessa può avvalersi per ragioni del servizio svolto, nonché della sicurezza dei procedimenti informatici.

5. MUS.E comunica all'Amministrazione comunale i nominativi dei soggetti delegati e designati ai sensi dei commi che precedono, nonché ogni successiva loro variazione.

TITOLO VI – Norme finali

Articolo 18

(Spese contrattuali)

1. La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 (T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

2. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente.

Articolo 19

(Foro competente)

1. Per le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto generale, che non

fosse possibile risolvere secondo le procedure di cui all'art 13, sarà competente il Foro di Firenze.

Per il Comune di Firenze
Il Direttore della Direzione Cultura

Luigi de Biemo

Per l'Associazione MUS.E
Il Presidente

Alfonso...

